



## **COMUNE DI GREZZANA**

### **PROVINCIA DI VERONA**

Prot. n. 3763

Grezzana, li 26 Febbraio 2010

Ordinanza sindacale N. 2093

**OGGETTO: CANI – Obbligo della raccolta degli escrementi animali depositati sul suolo pubblico o di uso pubblico, divieto di accesso nelle aree verdi recintate non specifiche e custodia nella proprietà privata.**

### **IL SINDACO**

**ATTESI** i rilevanti problemi di carattere igienico e ambientale determinati dalle feci canine depositate su marciapiedi, strade, aree verdi, giardini, parchi, zone attrezzate per bambini ed altre aree pubbliche o di uso pubblico;

**CONSIDERATA** l'esigenza di mantenere pulito il territorio non solo per la tutela della salute e nell'interesse degli abitanti ma anche nel rispetto di coloro che lo frequentano;

**CONSTATATO** il numero sempre crescente di cani d'affezione presenti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

**CONSIDERATO** che è in approvazione e prossima esecuzione la realizzazione di aree specifiche per cani;

**RITENUTO** quindi di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive e diffuse veicolate dagli escrementi canini e che permettano un'adeguata pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza e degli ospiti degli spazi pubblici e in particolare delle aree pedonali e verdi;

**VISTO** l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 1 della Legge statale 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

**VISTA** l'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

**VISTO** l'art. 18 della Legge regionale 28.12.1993, n. 60, che regola nel Veneto la circolazione e il trasporto dei cani;

**VISTI** gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del vigente Regolamento comunale sulla detenzione e la tutela degli animali;

**A NORMA** dell'art. 38, comma 1 sub b) della Legge 08.06.1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali);

## **ORDINA**

ai proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli animali su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere:

1. di munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto simile adatto allo scopo, nonché di idonei involucri o sacchetti impermeabili, per la raccolta delle feci eventualmente depositate dai cani negli spazi sopra indicati;
2. di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi animali facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare le feci raccolte e introdotte negli appositi sacchetti impermeabili e chiusi nei cestelli portarifiuti;
4. il divieto di accesso, ai proprietari o conduttori di cani nell'accompagnamento degli animali, nelle aree verdi recintate a campo giochi;

L'inosservanza delle disposizioni sopra indicate

- ai commi 1), 2) e 3) è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel "Regolamento Comunale sulla detenzione e la tutela degli animali Titolo IV – CANI artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22",
- al comma 4) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dal D.L. 18 agosto 200 n. 267 art. 7 bis e in misura ridotta di € 50,00 così come stabilito dall'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Si rammenta**, peraltro, che i cani se non alla catena devono essere trattieneuti all'interno della proprietà privata con la massima diligenza al fine di impedire il loro girovagare incontrollato nelle aree pubbliche.

L'inosservanza di quanto sopra, ove non costituisca fatto più grave, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel succitato **"Regolamento Comunale sulla detenzione e la tutela degli animali Titolo IV – CANI art. 23"**.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere agli accompagnatori dei cani la dimostrazione del possesso della paletta o altra idonea attrezzatura, come sopra disposto al punto 1), che sono in vendita presso i negozi di articoli per animali o altri esercizi commerciali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale veneto entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Le disposizioni della presente ordinanza divengono esecutive a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
Dott. Mauro Bellamoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bellamoli", written over the printed name.